

REGOLAMENTO (CE) N. 1435/2001 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2001

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, il tasso di cambio specifico dei prezzi minimi della barbabietola, dei contributi alla produzione e del contributo complementare nel settore dello zucchero, per le monete degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1713/93 dispone che i prezzi minimi della barbabietola di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽³⁾, nonché i contributi alla produzione e il contributo complementare, di cui rispettivamente agli articoli 15 e 16 dello stesso regolamento, sono convertiti in moneta nazionale mediante un tasso di cambio specifico corrispondente alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di cambio agricoli applicabili durante la campagna di commercializzazione considerata. Detto tasso di cambio specifico deve essere fissato nel mese successivo al termine della campagna di commercializzazione in questione.
- (2) A partire a dal 1° gennaio 1999, il sistema dei tassi di conversione agricoli specifici è stato modificato dal regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽⁴⁾. Di conseguenza, occorre limitare la fissazione dei tassi di

conversione ai tassi di cambio specifici tra l'euro e le monete nazionali degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica.

- (3) L'applicazione delle suddette disposizioni comporta che si debba fissare, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, il tasso di cambio specifico dei prezzi minimi della barbabietola e dei contributi alla produzione ed, eventualmente, del contributo complementare nelle diverse monete nazionali, conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso di cambio specifico da utilizzare per la conversione, in ciascuna delle monete nazionali degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica, dei prezzi minimi della barbabietola di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001, nonché dei contributi alla produzione ed, eventualmente, del contributo complementare, di cui rispettivamente agli articoli 15 e 16 dello stesso regolamento, è fissato, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 2001.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 94.

⁽²⁾ GU L 195 del 28.7.1999, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.